

STATUTO

OSMOTICA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERAMO TE VIA MOLINARI 2

Numero REA: TE - 221099

Codice fiscale: 02228620676

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-08-2026 - Statuto completo	2
--	---

2 di 46

	ART. 1	
	E' costituita l'impresa sociale organizzata secondo il	
	modello della società a responsabilità limitata, denominata:	
	"OSMOTICA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - IMPRESA	
	SOCIALE -" in breve anche "OSMOTICA S.R.L. - IMPRESA	
	SOCIALE-" .	
	La società è regolata dal presente statuto, dal D. Lgs. 03	
	Luglio 2017 n. 112, dal Codice Civile nonché, ove e in quanto	
	compatibili, dalle norme del Codice del Terzo Settore di cui	
	al D.L.gs. 3 luglio 2017 numero 117, ss.mm.ii..	
	ART. 2	
	2.1 La società viene costituita dall'unico socio "ARCI TERAMO	
	APS" allo scopo di poter meglio, funzionalmente e	
	complessivamente conseguire le proprie specifiche finalità.	
	Inoltre la Società, esercita in via stabile e principale	
	un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di	
	lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale, adottando modalità di gestione responsabili e	
	trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei	
	lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati	
	alla sua attività.	
	La società ha, in particolare, lo scopo di operare per lo	
	sviluppo e l'allargamento dei diritti umani, sociali e civili	
	di tutti i cittadini, con particolare riguardo a chi vive	
	situazioni di difficoltà e di emarginazione, promuovendo e	

favorendo, innanzitutto, ogni forma di economia sociale.

La società, ai sensi del D. Lgs. 03 Luglio 2017 n. 112 acquisisce la qualifica di impresa sociale in quanto eserciterà in via stabile e principale le attività - meglio descritte nel prosieguo del presente statuto - organizzate al fine della produzione o dello scambio di servizi di utilità sociale, e dirette a realizzare finalità di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, aventi i requisiti di cui agli artt. n.ri 2), 3) e 4) del menzionato decreto legislativo n. 112/2017 e successive modifiche e/o integrazioni e/o leggi sostitutive dello stesso.

Con riferimento alle attività di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 112/2017 la Società svolgerà in via stabile e principale attività ricadenti nei seguenti ambiti:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2.2 La società potrà comunque esercitare, nel rispetto e con i criteri di quanto disposto dall'articolo 2 comma 4 del D.Lgs. n. 112/2017, attività di impresa in cui, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, vengano occupati:

- lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2
numero 99) del Reg. UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014 della
Commissione Europea e ss.mm.ii.;

- persone svantaggiate o con disabilità ai sensi
dell'articolo 112 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016
e ss.mm.ii. nonché persone beneficiarie di protezione
internazionale ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 19 novembre
2007 e ss.mm.ii. e persone senza fissa dimora iscritte al
registro di cui all'articolo 2 quarto comma della Legge n.
1228 del 24 dicembre 1954 le quali versino in una condizione
di povertà tale da non poter reperire e mantenere
un'abitazione in autonomia.

Ai fini di cui in precedenza l'impresa deve occupare un
numero di lavoratori rientranti nelle categorie sopra
indicate in percentuale almeno pari a quanto indicato nel
comma 5 dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 112/2017 e ss.mm.ii..

Con riferimento agli ambiti di attività sopraelencate la
Società potrà anche gestire luoghi di ritrovo, anche con
somministrazione di alimenti e bevande.

2.2 La società, nei limiti fissati dalle vigenti leggi, potrà
compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e
strumentale, operazioni finanziarie e mobiliari, commerciali,
industriali ed immobiliari, concedere fidejussioni, avalli,
cauzioni, garanzie di qualsivoglia natura anche ipotecaria
anche a favore di terzi, funzionali al perseguimento degli

scopi sociali e potrà svolgere altresì qualunque attività affine, connessa e/o complementare a quelle sopra indicate, necessaria o utile per il raggiungimento degli scopi stessi.

2.3 La Società quale impresa sociale, non ha scopo di lucro e conformemente a quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017 destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3 e dall'art. 16 dello stesso D.Lgs. n. 112/2017.

ART. 3

3.1 La società ha sede in Comune di Teramo (TE) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

3.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, magazzini e depositi) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 2.1; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub 3.1.

ART. 4

4.1 La durata della Società è fissata dalla data della sua costituzione sino al 31 dicembre 2060, e potrà essere

	prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea	
	dei soci; detta Società potrà essere sciolta anche	
	anticipatamente.	
	CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI	
	Art. 5	
	5.1 Il capitale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila	
	virgola zero zero).	
	5.2 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante	
	nuovi conferimenti in denaro o in natura).	
	5.3 La decisione di aumentare il capitale sociale non può	
	essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente	
	dovuti non sono stati integralmente eseguiti.	
	5.4 In caso di decisione di aumento del capitale sociale	
	mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di	
	sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi	
	possedute. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere	
	espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa	
	essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova	
	emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo	
	2482-ter cod. civ.; in tal caso spetta ai soci che non hanno	
	consentito alla decisione il diritto di recesso a norma del	
	successivo art.26.	
	5.5 Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a	
	pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo	
	suscettibili di valutazione economica; la delibera di aumento	

	del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in
	mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi
	in denaro.
	5.6. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2345 Codice
	Civile, oltre all'obbligo dei conferimenti, i soci dovranno
	concorrere all'attività della società fornendo tutte quelle
	prestazioni accessorie il cui contenuto, tempi e modalità di
	esecuzione verranno esattamente determinati da regolamenti
	interni, predisposti dall'organo amministrativo ed approvati
	dall'assemblea dei soci con le maggioranze deliberative
	previste dal presente statuto.
	Tali regolamenti potranno stabilire anche le eventuali
	sanzioni per il caso di inadempimento, che dovranno essere
	graduate in relazione alla gravità dello stesso e potranno
	giungere fino all'esclusione del socio medesimo, con il
	conseguente obbligo per il socio inadempiente di cedere la
	quota di partecipazione di sua spettanza agli altri soci in
	parti uguali fra loro, o, previo accordo unanime degli altri
	soci, ad un terzo, o, in mancanza, con conseguente riduzione
	del capitale sociale.
	5.7 I soci sono in ogni caso tenuti al:
	a) versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato
	dall'Assemblea;
	b) versamento dell'eventuale tassa di ammissione deliberata
	dall'Assemblea.

	Art. 6	
	6.1 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.	
	Art. 7	
	7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale e anche non in proporzione alle partecipazioni possedute, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.	
	7.2 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.	
	7.3 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 cod. civ.	
	PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI	
	Art. 8	
	8.1 E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le	

	partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale
	ai conferimenti effettuati.
	8.2 I diritti sociali spettano ai soci in misura
	proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
	Art. 9
	9.1 Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti
	dei comproprietari devono essere esercitati da un
	rappresentante comune nominato secondo le modalità previste
	dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.
	9.2 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle
	partecipazioni si applica l'articolo 2352 del codice civile.
	Art. 10
	10.1 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto
	tra vivi e, comunque, agli altri soci, risultanti dal libro
	soci, ove esistente, ovvero dal registro delle imprese (o che
	giustificano la propria qualità di socio esibendo un titolo
	di acquisto debitamente depositato al registro Imprese)
	spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, ai sensi del
	successivo punto 10.3.
	Inoltre la trasferibilità per atto tra vivi della
	partecipazione è subordinata al preventivo gradimento
	espresso dagli altri soci; a tal fine la proposta di
	trasferimento, contenente le generalità dell'acquirente e la
	descrizione della partecipazione da trasferire, deve essere
	comunicata agli altri soci con lettera raccomandata; i soci

devono pronunciarsi, mediante apposita decisione da adottarsi a sensi del successivo articolo 13, senza obbligo di motivazione; ai fini della determinazione della maggioranza non si tiene conto della partecipazione del socio trasferente; la decisione dei soci deve essere comunicata al socio trasferente con lettera raccomandata entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta di trasferimento; in mancanza di risposta entro tale termine il gradimento si intende reso in senso affermativo.

Nel caso di mancato gradimento e quindi di intrasferibilità della partecipazione al socio spetta il diritto di recesso a norma del successivo art.26. Nel caso invece di gradimento affermativo, e quindi di trasferibilità della partecipazione, agli altri soci, risultanti dal libro soci, ove esistente, ovvero dal registro delle imprese (o che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al registro Imprese) spetta come sopra precisato - il diritto di prelazione per l'acquisto a sensi del successivo punto 10.3.

10.2 Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

10.3 Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione, nei casi di cui ai precedenti punti 10.1 e 10.2, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da

osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento.

- Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute.

- Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene.

- Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

- Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente.

- Qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui é scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta.

- La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato da Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente;

nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione ad un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

- Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.

- Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di provvedere al deposito dell'atto di trasferimento presso il registro delle imprese, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

- La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

10.4 In ogni caso le modalità di ammissione ed esclusione dei soci e la disciplina del rapporto sociale sono regolate secondo il principio di non discriminazione; in particolare è data facoltà al richiedente di investire l'assemblea dei soci per l'adozione di provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione, ai sensi dell'art. 8 comma 2 D.lg.vo n. 112/2017.

Art. 11

11.1 Il trasferimento della partecipazione 'mortis causa', sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dall'articolo 2284 del Codice Civile.

La procedura prevista da detto articolo sarà applicata con le seguenti modifiche e precisazioni:

17 di 46

	sottopongono alla loro approvazione.
	12.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
	a) l'approvazione del bilancio;
	b) la nomina dell'organo amministrativo;
	c) la nomina nei casi previsti dalla legge dell'organo di
	controllo o del revisore;
	d) le modificazioni del presente Statuto;
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una
	rilevante modificazione dei diritti dei soci.
	12.3 Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi ed
	i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse
	disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto
	di voto.
	Art. 13
	13.1 Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante
	deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.
	13.2 A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo
	Amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in
	Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente
	alla Unione Europea.
	13.3 L'Assemblea viene convocata con avviso spedito o
	consegnato anche a mano almeno otto giorni prima di quello
	fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero,
	con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (anche mediante

telefax, posta elettronica o altri mezzi simili) fatto pervenire ai soci risultanti dal libro soci, ove esistente, ovvero dal registro delle imprese (ovvero che giustifichino la propria qualità di socio - o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto - esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al registro Imprese).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

13.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

13.5 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli

stessi.

13.6 L'assemblea potrà svolgersi mediante teleconferenza o videoconferenza, ove precisato nell'avviso di convocazione.

Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati gli eventuali luoghi audio-video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Le condizioni essenziali per la validità dell'assemblea in teleconferenza o videoconferenza sono le seguenti:

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

	Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'Assemblea non
	fosse tecnicamente possibile il collegamento con i luoghi in
	teleconferenza o videoconferenza, l'assemblea non sarà valida
	e dovrà essere riconvocata per una data successiva.
	Nel caso in cui, in corso di Assemblea, per motivi tecnici
	venisse sospeso il collegamento con uno o più luoghi tele
	collegati o video collegati, e lo stesso collegamento non
	venisse ripristinato entro 15 (quindici) minuti, la riunione
	verrà dichiarata sospesa dal presidente dell'assemblea e
	saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al
	momento della sospensione.
	In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal
	presidente e dal segretario dell'assemblea, quale prova della
	presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle
	deliberazioni, la registrazione della teleconferenza o
	videoconferenza.
	Art. 14
	14.1 L'Assemblea è presieduta a seconda della strutturazione
	dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico, dal
	Presidente del Consiglio di Amministrazione o
	dall'Amministratore più anziano. In caso di assenza o di
	impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla
	persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
	14.2 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed
	occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

22 di 46

Art. 16

	16.1	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.
	16.2	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
	16.3	Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.
	16.4	Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.
	AMMINISTRAZIONE	
	Art. 17	
	17.1	La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:
	a)	da un Amministratore Unico;
	b)	da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri,
		da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 5 (cinque) membri,

secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina;

c) da due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti.

17.2 Gli amministratori potranno essere anche non soci nel rispetto comunque dell'art. 7 del D.Lgs. n. 112/2017. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2382 cod. civ.

Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale rappresentanti di enti con scopo di lucro o di amministrazioni pubbliche.

Art. 18

18.1 Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

18.2 In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca in ogni tempo e senza necessità di motivazione.

18.3 E' ammessa la rieleggibilità.

18.4 Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio di Amministrazione. Nel caso siano stati invece nominati più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, se per

qualsiasi causa viene a cessare anche un solo Amministratore, decadono anche gli altri Amministratori. Spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto o gli altri Amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

18.5 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 19

19.1 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Art. 20

20.1 Qualora l'organo amministrativo nominato sia un Consiglio di Amministrazione, le decisioni relative debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

20.2 A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con

	telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali
	vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione
	nonchè l'ordine del giorno;
	b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in
	Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente
	alla Unione Europea.
	20.3 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono
	valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono
	tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci se nominati.
	20.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in
	forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza
	dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti
	dei presenti. In caso di parità la proposta si intende
	respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
	20.5 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
	adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da
	verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto
	verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere
	trascritto, nel Libro delle decisioni degli Amministratori.
	Art. 21
	21.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua
	strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e
	straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge
	riserva espressamente ai soci.
	21.2 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione,

questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art.2381 c.c. ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il Comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli Amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di - ordinaria e/o straordinaria - amministrazione, che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione.

21.3 Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta.

21.4 L'organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 22

22.1 Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

22.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetterà al Presidente o in caso di impedimento o assenza al Vice Presidente.

22.3 Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.

22.4 La rappresentanza sociale spetta anche agli amministratori delegati - se nominati - nonché ai direttori, agli institori ed ai procuratori di cui al precedente articolo ed in riferimento agli atti per il cui compimento sono nominati.

Art. 23

23.1 Ciascun componente dell'organo amministrativo deve risultare in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza; segnatamente non deve risultare in alcuna delle condizioni di cui all'art.2382 c.c. e non deve risultare legato da alcun rapporto di parentela o affinità con i componenti dell'eventuale organo di controllo

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 24

24.1 La società nomina ai sensi dell'art. 2477 primo comma c.c., un solo soggetto quale sindaco o, in alternativa, un collegio sindacale (così come previsto all'art. 25.1 del

presente statuto) aventi i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 e 2399 del codice civile conformemente a quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 112/2017.

In materia di organo di controllo interno si applica il citato art. 10 D. Lgs. n. 112/2017, salvo disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica dell'impresa quale società a responsabilità limitata.

La revisione legale dei conti è esercitata, in caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo numero 112/2017 ovvero di scelta dell'assemblea, dall'organo di controllo, salvo che la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato (nel qual caso la revisione stessa dovrà essere affidata ad un revisore o ad una società di revisione) e salvo in ogni caso che l'assemblea deliberi di affidarla ad uno di questi soggetti.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione questi devono essere iscritti nell'apposito registro.

Art. 25

25.1 Il Collegio Sindacale, qualora nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso.

25.2 L'organo di controllo è nominato per la prima volta

nell'atto costitutivo e successivamente dai soci. Esso resta in carica per tre esercizi, e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. L'organo di controllo è rieleggibile.

25.3 Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2399 cod. civ.

25.4 L'organo di controllo può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci.

25.5 La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

25.6 Delle determinazioni dell'organo di controllo deve redigersi verbale opportunamente sottoscritto, da trascrivere nel libro delle decisioni dell'organo di controllo.

L'organo di controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo.

25.7 Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un

ventesimo del capitale sociale, l'organo di controllo deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

Si applica la disposizione di cui all'art.2409 cod. civ.

25.8 In ogni caso, qualora si provveda alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

Art. 26

26.1 Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

26.2 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di

26.3 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi a sensi del successivo art.27.

27.1 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutatosi o aumentato nei limiti previsti dall'art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017.

33 di 46

	del medesimo fatta alla società.
	27.3 Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli
	altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure
	da parte di un terzo concordemente individuato da soci
	medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato
	utilizzando riserve disponibili o in mancanza
	corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in
	quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 cod. civ.
	Tuttavia se a seguito del rimborso della quota del socio
	receduto da parte della società, il capitale nominale si
	dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci
	superstiti dovranno provvedere, in proporzione alle
	rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari
	al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore
	al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla
	trasformazione o allo scioglimento della società.
	Art. 28
	28.1 Nel caso di socio che a titolo di conferimento si sia
	obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore
	della società, lo stesso può essere escluso qualora non sia
	più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di
	conferimento.
	Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto,
	che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato
	con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta

35 di 46

Il suddetto documento rappresentativo della situazione economica e patrimoniale dell'impresa sociale ed il bilancio saranno sottoposti all'assemblea dei soci per l'approvazione nel termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso

peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione. Tali documenti, unitamente anche al bilancio sociale, saranno depositati presso il registro delle Imprese, a norma dell'art. 10 del d.lgs. 155/2006 e ss.mm.ii. (D.Lgs. n. 112/2017) e resteranno, altresì, depositati presso la sede sociale a disposizione dei soci e degli altri aventi diritto allo scopo di assicurarne idonea pubblicità. Tali documenti saranno inoltre pubblicati sul sito Internet dell'impresa sociale

Art. 30

30.1 Ai sensi dell'art. 3 del menzionato decreto leg.vo n. 112/2017 è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto).

Con riferimento all'assenza di scopo di lucro ed al divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci e associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento

38 di 46

39 di 46

40 di 46

32.3 Le modifiche alla presente clausola compromissoria,

	devono essere approvate con delibera dei soci con la
	maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I
	soci assenti o dissenzianti possono, entro i successivi
	novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del
	precedente art.26.
	LAVORO NELL'IMPRESA SOCIALE E COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI
	ART. 33)
	33.1 Ai lavoratori dell'impresa sociale non può essere
	corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a
	quello previsto dai contratti e accordi collettivi di cui
	all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015. In ogni caso, la
	differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa
	sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da
	calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. La
	Società darà conto del rispetto di tale parametro nel proprio
	bilancio sociale.
	E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il
	numero dei volontari impiegati nell'attività di impresa, dei
	quali l'impresa sociale deve tenere apposito registro, non
	può essere superiore a quello dei lavoratori.
	L'impresa deve assicurare i volontari che prestano attività
	di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e
	le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa,
	nonché per la responsabilità civile verso terzi.
	I lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque titolo

prestino la loro opera, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nel presente statuto e/o nei regolamenti aziendali o concordati dagli organi di amministrazione dell'impresa sociale con loro rappresentanti. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

Ulteriori modalità di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti possono essere adottate da appositi regolamenti aziendali tenendo conto, tra gli altri elementi dei contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81, della natura dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell'impresa sociale, in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo settore. Delle forme e modalità di coinvolgimento deve farsi menzione nel bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2 D.Lgs. n. 112/2017.

Apposito regolamento aziendale, (emanato anche in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 11, comma 3, D. Lgs. n. 11/2017), disciplina i casi e le modalità di partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea dei soci. Qualora l'impresa superi due dei limiti indicati nel primo comma

dell'art. 2435-bis del codice civile ridotti della metà, è prevista la nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 34

34.1 Per tutti i rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, è quello che risulta dal Registro Imprese. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.

Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o altri mezzi similari, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti. A tal fine la società dovrà istituire un apposito libro delle comunicazioni ove riportare, oltre al domicilio già comunicato dai soci al registro Imprese, anche tali indirizzi o recapiti, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

34.2 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i

Art. 35

Art. 36

F.to Niccolò Tiecco Notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU
SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 COMMA 3 D.P.R. N. 445/2000
CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE IN TERMINI UTILI PER LA
REGISTRAZIONE. IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007
MEDIANTE M.U.I.